

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio
circa una rettifica del decreto legislativo 13 febbraio 1961
concernente il sussidiamento della tenuta a giorno
delle misurazioni catastali definitive

(del 4 aprile 1961)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Con messaggio n. 900 del 9 giugno 1960, abbiamo proposto una modifica del decreto legislativo del 14 maggio 1925 che fissa le sovvenzioni cantonali per le operazioni inerenti alle misurazioni catastali.

Con questo decreto lo Stato ha accordato i seguenti sussidi :

- Art. 4* lett. a) 20 % sulle spese di delimitazione dei confini ed accertamento delle proprietà ;
- lett. b) 20 % della spesa causata dall'aggiornamento delle mappe attuali per l'intavolazione provvisoria a R. F. ;
- lett. c) 50 % per la completazione dei piani catastali, compilazione dei registri censuari per poter utilizzare le mappe per l'impianto del R. F. D. e per gli scopi fiscali.
- Art. 5* 20 % sulle spese causate dalla regolare conservazione delle misurazioni ufficiali e mappe censuarie esistenti.

I sussidi di cui sopra furono ridotti del 20 % a partire dal 1932. Questa riduzione fu resa definitiva con l'adozione del decreto legislativo 8 settembre 1947.

Con le modifiche proposte nel messaggio 9 giugno 1960 si voleva ottenere :

1. una variazione dell'art. 5 del decreto 14 maggio 1925 nel senso di scalare dal 30 % al 10 % il sussidio per le operazioni di tenuta a giorno a seconda del valore dei terreni oggetto di mutazione ;
2. l'abolizione della riduzione del 20 % sui sussidi cantonali devoluti alle misurazioni catastali (art. 4 e 5 del decreto 14 maggio 1925) introdotta a partire dal 1932.

Il Gran Consiglio, con suo decreto 13 febbraio 1961, accoglieva le nostre proposte di sussidio differenziale per le operazioni di tenuta a giorno, aumentando anzi dal 30 % al 40 % il sussidio per le mutazioni che avvengono nei terreni il cui valore di stima ufficiale non supera Fr. 1,— al mq.

Nel decreto non è però contemplata l'abolizione della riduzione del 20 % sui sussidi cantonali dovuti alle misurazioni catastali (art. 4 e 5 decreto 14.5.1925) in quanto il progetto di decreto proposto dal Consiglio di Stato è stato modificato.

Questo progetto prevedeva :

- Art. 2* I sussidi a favore delle misurazioni ufficiali ed operazioni annesse, contemplati nel decreto 14.5.1925 non sono soggetti alla riduzione di cui al decreto legislativo 8 settembre 1947.

Semplificando, questo articolo avrebbe potuto anche essere così redatto :

« I sussidi stanziati a favore delle misurazioni ufficiali e operazioni annesse non sono soggetti a riduzione ».

Il testo modificato dal Gran Consiglio è invece del seguente tenore : « I sussidi a favore delle misurazioni ufficiali e operazioni annesse contemplate nel decreto 14 maggio 1925 non sono soggetti alla riduzione di cui al presente decreto ».

Con la modifica apportata il testo non è più chiaro e non raggiunge comunque lo scopo proposto nel messaggio, che è quello di abolire la riduzione per i sussidi versati alle operazioni di terminazione ed a quelle di completazione dei catastri e di inserimento dei dati fiscali.

Riteniamo trattarsi, più che altro, di modifica redazionale e col presente messaggio vi proponiamo che il decreto del 13 febbraio 1961 venga rettificato secondo il testo che qui accompagniamo.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

Il Cons. segr. di Stato :

Stefani

Zorzi

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente il sussidiamento della tenuta a giorno
delle misurazioni catastali definitive
(modificazione)

(del)

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 4 aprile 1961 n. 954 del Consiglio di Stato,

decreta :

Art. 1. — L'art. 5 del decreto legislativo 14 maggio 1925 *) circa i sussidi delle misurazioni catastali è modificato come segue :

« Lo Stato accorda i seguenti sussidi alle spese causate dalla regolare tenuta a giorno delle misurazioni catastali ufficiali e registri annessi, comprese le spese per la delimitazione e demarcazione dei confini :

40 % per le mutazioni che avvengono nei terreni il cui valore ufficiale di stima non supera un franco il mq. ;

20 % per le mutazioni che avvengono nei terreni il cui valore ufficiale di stima è compreso tra un franco e cinque franchi il mq. ;

10 % per le mutazioni che avvengono nei terreni il cui valore supera i franchi cinque il mq.

Art. 2. — I sussidi a favore delle misurazioni ufficiali e operazioni annesse, di cui agli art. 4 e 5 del decreto 14 maggio 1925 non sono soggetti alla riduzione del 20 %.

Art. 3. — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con effetto a contare dal 1. gennaio 1961.

*) BU 1925, 177 (RL V.III. 121).

